MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Autorità portuali

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.".

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-organizzazione-e-funzionamento-della/art-24-autorita-portuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it